



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE SERVIZI CIMITERIALI
Triennio 2019/2022

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i servizi nei cimiteri di Calavino, Lasino, Castel Madruzzo, Pergolese e Sarche di seppellimento ed esumazione delle salme, di trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione, che devono venire svolti in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato nonché alle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nell'art. 75, comma 7 ter della L.P. 11/09/1998, n. 10, nel D.P.G.P. di data 12/02/2008, n. 5-112/Leg., nella L.P. 20/06/2008, n. 7 e s.m e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione commissariale con funzioni consiliari n. 26 dd. 23.03.2016.
2. Il servizio dovrà essere, altresì, svolto nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al fatto che eventuali scavi aperti non potranno essere lasciati incustoditi, ma dovranno essere opportunamente recintati e segnalati al fine di evitare l'accesso a persone non addette ai lavori. Il Concessionario è obbligato ad assumere tutte le cautele e produrre la documentazione necessaria al fine di evitare infortuni dovuti al rischio di caduta dall'alto o al rischio di seppellimento.
3. **Il servizio di seppellimento comprende:**
operazioni di inumazione (deposito feretro in terra):
 - preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe;
 - scavo con idoneo mezzo meccanico o, eccezionalmente, a mano, della fossa delle dimensioni idonee che abbiano le seguenti misure:
 - a) profondità non inferiore a ml. 1,50 - lunghezza ml. 2,20 - larghezza ml. 0,80 (misure riducibili all'occorrenza, di concerto con l'ufficio servizi cimiteriali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.G.P. 12.02.2008, n. 5-112/Leg.);
 - bonifica della fossa, pulizia con asportazione dei sassi di dimensioni eccessive rispetto alla struttura naturale del terreno, formazione delle necessarie opere provvisorie per la protezione delle parti laterali da franamenti e la messa in sicurezza del ciglio dello scavo da eventuali cadute;
 - preparazione del luogo di sepoltura, con apposizione di assito (tavolato) antiscivolo di idonea larghezza, posizionamento in calce alla fossa di vaso cerimoniale con paletta spargi sabbia, di cavalletti porta feretro, attrezzatura cala feretro e corde igienizzate, rastrellamento dello spazio circostante la fossa, al fine di garantire una condizione di decoro per lo svolgimento del rito funebre; all'occorrenza, si richiede, in aggiunta, l'allestimento di tenda

- copri fossa, realizzazione di passatoia di accesso alla fossa costituita da pannelli o simili in materiale da concordare con l'ufficio tecnico;
- spostamento delle macchine operatrici ed attrezzature varie in luogo non prossimo all'area di inumazione;
 - posizionamento in sito del feretro e riempimento della fossa (con trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cimitero, (in luogo indicato dall'ufficio tecnico), posa del cippo, pulizia e riordino della zona circostante la fossa al fine di garantire una condizione di decoro dell'area cimiteriale.
 - ricarica del terreno in caso di cedimento e mantenimento dei vialetti divisorii delle fosse contigue a ghiaio fino alla apposizione della lapide definitiva, sistemazione dei binderi, cordone e piastre di pavimentazione mossi a seguito dei lavori.
 - Inumazione cassetta di zinco contenente i resti mortali sotto lapide esistente in campo comune, compreso l'onere della rimozione e ricollocazione della, compreso lo scavo e il reinterro, pulizia del piano cimiteriale attorno alla fossa e sistemazione del ghiaio precedentemente rimosso.
 - Inumazione di urna cineraria contenuta in apposito pozzetto da porre sotto lapide esistente in campo comune, compreso l'onere della rimozione e ricollocazione della lapide, compreso lo scavo e il reinterro, pulizia del piano cimiteriale attorno alla fossa e sistemazione del ghiaio precedentemente rimosso;

Operazioni di tumulazione (deposito del feretro, resti mortali, urna cineraria in tumulo o loculo ossario):

- rimozione dell'elemento lapideo di loculi sarcofagi o della celletta ossario/cineraria;
- apertura del loculo o tomba di famiglia con sistemazione della sede di alloggiamento e richiusura del loculo con paretina in forati ed intonacatura a regola d'arte e riposizionamento dell'elemento lapideo;
- tumulazione ceneri e resti mortali in loculo ossario/cinerario con apertura e chiusura dell'elemento lapideo, rimozione e chiusura con piastra siliconata, riposizionamento della lapide;
- tumulazione dell'urna cineraria
- esumazioni di salme con trasporto nell'ambito cimiteriale dei resti ricomposti o ossa richiusura delle fosse ed allontanamento del materiale di risulta;
- ricomposizione di resti o ossa in cassa e/o cassetta di zinco;
- tumulazione resti ricomposti in cassette, in cripte, loculi o cellette ossario;
- fornitura dell'assistenza e delle prestazioni necessarie in caso di autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria e Sanitaria su salme riesumate, compresa la composizione delle spoglie mortali e successiva reinumazione;
- pulizia e disinfezione, con prodotti preventivamente concordati con l'amministrazione comunale, delle sale autopsie, camere mortuarie, limitatamente alle autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria e Sanitaria su salme riesumate.

Al fine di garantire la tempestività del Servizio l'Appaltatore fornisce all'amministrazione comunale un recapito ove si impegna ad essere costantemente reperibile. In caso di ritardi tutti i maggiori costi a sopportati dall'Ente saranno posti a carico dell'Appaltatore.

ART. 2

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

I servizi cimiteriali sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto, l'erogazione degli stessi da parte della ditta appaltatrice dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali saranno possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali: il servizio dovrà comunque essere garantito con personale sufficiente allo svolgimento delle mansioni richieste.

Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune di Madruzzo - Ufficio Tecnico, da parte della ditta, la quale dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio ha la durata dalla data del 01.05.2019 al 30.04.2022.
2. Per la scadenza del contratto non è richiesto alcun preavviso o notifica.
3. Nelle more della stipulazione del contratto ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato del servizio al giorno 01/05/2019.

ART. 4

COMPENSO - PAGAMENTO

1. Per l'espletamento di tutti i servizi di manutenzione, seppellimento ed esumazione di cui al precedente art. 1, viene corrisposto dal Comune alla Ditta il compenso a misura secondo l'elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato.
2. I pagamenti saranno erogati per tutti i lavori effettuati alla conclusione di ogni trimestre dalla data di decorrenza del presente appalto sulla base di apposita fattura.
3. Le fatture relative alle prestazioni effettuate sono cumulative di tutte le prestazioni effettuate nel trimestre considerato e sono liquidate previa verifica e riscontro della regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Con tali liquidazioni, in avanzamento e a saldo, l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi o connessi o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, in tutto essendo soddisfatto dal Comune per il corrispettivo convenuto.
5. Il ritardo nei pagamenti, escluso il caso di contestazioni formulate per iscritto, è produttivo di interessi di mora a favore dell'Appaltatore, come da disposizioni regolanti la materia per le OO.PP.
6. L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla Amministrazione comunale, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art.3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
7. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi contrattuali si fa richiamo al disposto dell'art. 33 della Legge 23.02.1986, n. 41, come modificato dal D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito in Legge 8.8.1992 n. 359.

ART. 5

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

1. Il Concessionario dovrà fornire pronta reperibilità tramite telefono e/o Fax e/o posta elettronica.
2. A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutti i controlli, incontri o rilevamenti che si rendessero necessari per definire condizioni e problematiche attinenti il servizio.
3. Dovrà comunque essere trasmessa, prima della stipula della convenzione accessiva, l'elenco dei nominativi del personale reperibile, con indicazione dei numeri fissi, dei numeri mobili e degli indirizzi di posta elettronica.
4. La reperibilità dovrà essere garantita tutti giorni, festività comprese, 24 ore su 24.
5. L'intervento della Ditta per l'effettuazione dei servizi di cui al presente servizio dovrà avvenire nei tempi sufficienti per assicurare il corretto funzionamento del servizio stesso.
6. Il Concessionario dovrà garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali nei modi e tempi stabiliti nel presente Capitolato, mentre dovrà effettuare qualsiasi altro **intervento richiesto dall'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di ore 24 (ventiquattro) dalla comunicazione**, anche verbale; quando le condizioni lo rendono inderogabile e comunque quando richiesto espressamente dall'Amministrazione, il Concessionario deve garantire intervento immediato (Es.: emergenze per calamità naturali, pericoli per la pubblica incolumità).
7. I nominativi ed i numeri di reperibilità saranno consegnati agli Uffici comunali competenti in materia di operazioni e concessioni cimiteriali.

ART. 6

DISCIPLINA DEL SERVIZIO E RINVIO

A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. L'appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con D.R. 27 luglio 1934, n.1265, del Nuovo Regolamento Generale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali, delle modificazioni che in futuro dovessero venire emanate in materia, della presente convenzione nonché di ogni altra disposizione che l'Amministrazione o l'autorità Sanitaria ritenesse di emanare nel corso dell'appalto ai fini del servizio.
2. L'Appaltatore, i suoi dipendenti, non possono mantenere alcun contatto diretto con il pubblico, ma devono esclusivamente prendere disposizioni dal responsabile del servizio; è parimenti escluso che possano essere svolte prestazioni particolari a favore di chiunque, anche dietro versamento di corrispettivi o gratifiche. Il servizio dovrà essere svolto con la massima serietà, trasparenza e affidabilità.
3. Per quanto non specificato nel presente disciplinare, valgono tutte le disposizioni di leggi statali, regionali e provinciali, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a:
 - contabilità generale dello Stato e OO.PP.
 - capitolato dei Lavori Pubblici, che forma parte integrante del contratto per quanto non venga materialmente ad esso allegato.

ART. 7
MATERIALI ED ATTREZZI

Tutti i materiali, gli attrezzi come pure i mezzi e le attrezzature speciali necessari per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'appaltatore. Il Comune mette a disposizione, per quanto possibile, i locali o spazi per il deposito degli stessi da utilizzare da parte dell'appaltatore ad esclusivo uso di ricovero dei mezzi sopraccitati.

ART. 8
PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Il servizio deve essere svolto con l'impiego di attrezzature idonee, in particolare sotto il profilo antinfortunistico. La trascuratezza nell'esecuzione del servizio comporterà, previa diffida, la risoluzione del contratto senza pregiudizio e con l'osservanza della procedura prescritta dal successivo articolo 17.
2. Per quanto riguarda la gestione del servizio nei vecchi cimiteri (quelli dove si procede all'esumazione di vecchia salma e inumazione di nuova) si precisa che la ditta effettuerà lo scavo tramite un mezzo meccanico che transiterà su una passerella mobile sopra le lapidi già esistenti. Il Comune si occuperà della raccolta delle autorizzazioni per lo spostamento degli eventuali vasi dei fiori sopra le lapidi. Al termine dello scavo la passerella sarà smontata dalla ditta e riposta nel luogo concordato con l'Amministrazione.

ART. 9
ISPEZIONI

Oltre al controllo dell'Autorità Sanitaria e dell'Ufficio comunale competente, il Sindaco o un Assessore o altri dipendenti del Comune da lui incaricati o delegati, possono compiere in qualsiasi momento e senza preavviso ispezioni per constatare lo stato del cimitero, in relazione al servizio svolto.

Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato osservando la procedura di cui all'art. 17.

ART. 10
PERSONALE ó OBBLIGHI

L'Appaltatore deve assicurare il servizio con proprio personale sufficiente, anche con riferimento alla contemporaneità dello svolgimento di determinate prestazioni in modo tempestivo e con adeguata attrezzatura. L'Appaltatore si impegna a richiamare e se del caso sostituire, su segnalazione o richiesta del Sindaco o del Funzionario incaricato, i dipendenti che trascurassero il servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. Le segnalazioni e le richieste del Sindaco o del Funzionario incaricato sono vincolanti per l'Appaltatore che non può mantenere in servizio personale che non mantenga un contegno riguardoso e corretto verso le autorità e verso il pubblico, in particolare durante i servizi funebri.

ART. 11
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto e degli accordi

integrativi dello stesso, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, e di ogni indennizzo.

ART. 12 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il Concessionario è responsabile della corretta gestione di tutti i rifiuti prodotti all'interno del cimitero e nelle zone limitrofe di sua competenza.
2. È a completo carico del Concessionario la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, il tutto in conformità alle disposizioni vigenti in materia, favorendo la raccolta differenziata e conformandosi ad eventuali disposizioni successive all'affidamento del servizio, in conseguenza di norme, regolamenti, piani attuativi, ecc., disposti dalle competenti autorità (Provincia, Comune, ecc.), anche in relazione alla possibile obbligatorietà di avvalersi del gestore del servizio pubblico per tutti i rifiuti classificati urbani ed assimilati ai sensi di legge.
3. Nel caso di non esecuzione delle operazioni o di esecuzione non in conformità al presente Capitolato, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di rifiuti, si procederà all'applicazione di una penale per ogni singola inadempienza.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO Ó INFORTUNI E DANNI

1. La Ditta risponde direttamente dei danni alle persone, cose ed animali provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della Ditta da parte di Società assicuratrici.
2. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che dovessero venire provocati alla Ditta del servizio nel corso della durata del contratto.
3. La ditta è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio inerente l'appalto medesimo, sollevando con ciò l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: € 1.000.000,00 per sinistro con limite di € 1.000.000,00 per persona e € 1.000.000,00 per danni a cose o animali. A tal fine, prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore depositerà agli atti del Comune copia di tale polizza.
4. Tutte le operazioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. .

ART. 14
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in questo Comune, presso la Sede Municipale dove vengono tenuti i documenti contabili relativi al presente appalto.

ART. 15
CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune e l'appaltatore in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definita in via amministrativa, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 16
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore la cessione ed il subappalto, anche temporaneo o parziale del servizio di seppellimento delle salme e/o di esumazioni ordinarie. Non è considerato subappalto l'incarico ad altra ditta o soggetto per l'espletamento del servizio da parte dell'appaltatore per un massimo di tre settimane per ogni anno contrattuale. La designazione della nuova ditta dovrà essere effettuata in accordo con l'Amministrazione e comunque l'appaltatore risponderà delle azioni, omissioni e comportamento da questa tenuta.

ART.17
ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI

1. L'Amministrazione Comunale è in diritto di risolvere il contratto o di fare eseguire d'ufficio opere contrattuali, in danno dell'appaltatore. Ai fini del presente articolo sono comunque considerate gravi negligenze o contravvenzioni agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, comportanti quindi la risoluzione di diritto del contratto:
 - ❖ cessione o subappalto in tutto o in parte del contratto;
 - ❖ sistematica e reiterata inosservanza delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, dei servizi cimiteriali e del presente capitolato;
 - ❖ prestazioni a favore di terzi nell'ambito del cimitero.
2. Per ogni inosservanza alle norme del presente capitolato, o a disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale, verrà applicata una penalità di Euro 100,00 (centoeuro), con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali e comunicata all'Appaltatore nonché all'Ufficio Ragioneria.
3. Le sanzioni si sommano e non escludono l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, con l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amministrazione comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.
4. Resta inteso che l'importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno patito. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10%

(dieci per cento) dell'importo della Convenzione, l'Amministrazione può risolvere il Contratto per grave inadempimento.

ART. 18 SCADENZA DEI CONTRATTO

Cessando i rapporti con l'amministrazione per scadenza o mancato affidamento di un nuovo appalto, l'appaltatore è tenuto a continuare il servizio per tutto il tempo necessario per la stipulazione di un nuovo contratto fino al limite temporale massimo di mesi quattro a decorrere dalla data della scadenza stessa. Per questo periodo restano valide tutte le condizioni e i patti del presente capitolato.

ART. 19 AMMONTARE DEL SERVIZIO - SPESE E IMPOSTE

Ammontare del servizio:

1. L'importo complessivo dei lavori di seppellimento e di esumazione, trasporto delle salme e resti non mineralizzati, per il periodo annuo, (considerato dal 01.05.2019 al 30.04.2020), ammonta presuntivamente ad Euro **6.000,00**, al lordo del ribasso offerto, oltre oneri fiscali. Tale importo è presunto, considerato che l'esecuzione del numero e del tipo delle operazioni è soggetta a circostanze variabili ed indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale.

Spese:

2. Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, nonché quelle di stampra, di bollo, di copia, di registrazione e di diritti di segreteria.

Imposte:

3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.13 e ss.mm. Le spese di bollo sul presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.
4. Il concessionario assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivate nei confronti del Comune.

Allegato: Elenco prezzi unitari 2019/2022.

ART. 20 PIANO SICUREZZA DEI LAVORATORI

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive del controllo dei cantieri. Copia del piano deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale.